

Causa R.B. e M. c. Italia - Prima Sezione - sentenza 22 aprile 2021 (ricorso n. 41382/19)

Diritto di visita – Situazione di fatto che lede il diritto di visita del padre, nonostante provvedimenti giudiziali a lui favorevoli - Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 8 della CEDU il complessivo comportamento delle autorità italiane che – nonostante provvedimenti giudiziali favorevoli al padre di un minore – finiscano per renderli inefficaci in via di fatto, impedendo il concreto esercizio del diritto di visita.

Fatto. Il caso giudiziario ha a che fare con una vicenda assai tortuosa e complessa, come la stessa sentenza riconosce (v. n. 77).

I ricorrente e la moglie C.C. si separarono consensualmente nel mese di febbraio 2013. L'accordo di separazione - omologato dal tribunale di Casale Monferrato - stabiliva quale residenza principale del loro bambino M. quello della madre. Al contempo, si prevedeva il diritto di visita e di soggiorno del bambino anche con il padre.

Dopo pochi mesi dalla separazione, la madre C.C. segnalava a un centro specializzato la circostanza che il bambino aveva pronunciato frasi inquietanti sul conto del padre. Ne seguiva l'incarico da parte del procuratore presso il tribunale per i minorenni di Torino al medesimo centro specializzato di visitare il minore e di produrre una perizia.

Il perito psicologo rassegnava le sue conclusioni il 28 luglio 2013: preso atto che il bambino aveva un rifiuto per la figura paterna, raccomandava che i servizi sociali prendessero in carico sia il minore sia i genitori e consentissero la ripresa di rapporti tra il padre e il bambino.

Tuttavia, tali rapporti non riprendevano affatto a motivo che il padre veniva sottoposto a procedimento penale per abusi proprio in danno del bambino. Peraltro, il procedimento penale veniva archiviato nel gennaio 2014.

Nel contempo, il tribunale dei minori di Genova – adito dalla C.C. per ottenere la rimodulazione del diritto di visita in capo al padre (qui ricorrente) – in realtà non accoglieva tale domanda, limitandosi a ribadire la residenza presso la madre, ad assegnare l'affido al comune di A. e a nominare ancora una volta un perito, affinché questi redigesse una nuova perizia psicologica.

L'esito di tale perizia era che il minore aveva subito la pressione esercitata dalla famiglia materna, affinché la figura paterna fosse esclusa dalla sua vita, mentre la madre aveva svolto con continuità un'azione di convincimento sul minore, circa gli abusi che avrebbe subito da parte del padre.

Sicché il tribunale di Genova, il 13 ottobre 2014, confermava l'affidamento del minore all'ente locale e ne ordinava l'inserimento (unitamente ai genitori) in un percorso di psicoterapia, volto a ripristinare sane relazioni familiari.

Appellata da C.C., questa decisione era confermata dalla corte d'appello di Genova. Nondimeno – con relazione del 22 aprile 2015 – i servizi sociali riferivano al giudice che il percorso d'integrazione ordinato in primo grado non era proseguito a motivo di una serie di ricorsi e atti ostativi da parte della madre, la quale ne aveva reso impossibile il compimento. Di qui la richiesta dei servizi sociali di un intervento urgente. Tale richiesta non riceveva alcun riscontro.

Nel novembre 2015, i servizi sociali riferivano al giudice che la dirigenza scolastica aveva segnalato comportamenti anomali del M. (sintomi di autismo e reazioni violente). Ascoltato dal giudice nell'aprile 2016, il minore riferiva di essere stato maltrattato dal padre, che tuttavia non aveva visto per 3 anni (!).

Sicché – nel mese di giugno 2016 e per tentare di superare le condotte ostruzionistiche della madre – i servizi sociali proponevano al tribunale dei minori di collocare il minore e la madre in una struttura

terapeutica. Il tribunale – ancora una volta (nel dicembre di quell'anno) – ordinava una perizia (v. n. 24).

Quest'ennesima perizia (data luglio 2017) rivelava che la madre si era sempre opposta a ogni normalizzazione dei rapporti tra padre e figlio e che quest'ultimo aveva sostanzialmente rimosso la figura paterna (ciò emergeva anche dai disegni del bambino). Il perito raccomandava allora il collocamento della madre in una struttura psicoterapeutica e – per il caso che i colloqui con il padre non fossero ripresi – il collocamento del bambino presso una famiglia affidataria.

Sulla base di tale perizia, il tribunale prendeva atto del rifiuto della madre di ricoverarsi presso la struttura psicoterapeutica e ordinava lo svolgimento di contatti tra padre e figlio in ambiente neutrale senza la presenza di C.C. (v. n. 26).

Pertanto, l'esito di questi incontri non era proficuo, tanto che era il padre a prendere l'iniziativa giudiziale, domandando le misure idonee a proteggere il minore dall'influenza della madre.

Pertanto, ancora una volta, il tribunale dei minori tornava ad accertare che il rapporto simbiotico tra madre e figlio non poteva dirsi sano e a ordinare il collocamento di entrambi presso una struttura dedicata; per il caso dell'inottemperanza, il tribunale ordinava il collocamento nella struttura psicoterapeutica del solo minore con diritto di visita per il padre.

La madre chiese la sospensione della decisione ma la corte d'appello di Genova rigettò l'istanza. Entrambi i genitori proposero gravame sul merito. E la corte d'appello – nell'aprile 2019 – riformò la pronuncia di primo grado in senso favorevole alla madre. Ristabilì la residenza del minore presso di lei e assegnò al padre un diritto di visita, a patto che il bambino acconsentisse agli incontri. La corte d'appello, inoltre, ordinava la prosecuzione del percorso di recupero psicologico del minore e disponeva che i servizi sociali aiutassero i nonni materni a tenere un atteggiamento neutrale, privo di inclinature sfavorevoli nei confronti del padre.

Una richiesta di revoca e di modifica di tale provvedimento, avanzata dal ricorrente, non ebbe successo.

Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione degli articoli 6 e 8 della Convenzione.

Diritto. Tenuto conto dei motivi allegati dai ricorrenti, la Prima sezione – in composizione plenaria - ha esaminato il ricorso soltanto ai sensi dell'articolo 8 della CEDU, rammentando che esiste attualmente un ampio consenso - anche nel diritto internazionale - intorno all'idea che in tutte le decisioni che riguardano i minori il loro interesse superiore debba prevalere (v. n. 67).

La Corte ha constatato che la sentenza del tribunale dei minori del 2017 non era mai stata eseguita. Essa ha poi accertato che le autorità italiane non hanno adottato le misure necessarie per salvaguardare la relazione tra il primo ricorrente e suo figlio, violando gli obblighi positivi di protezione del diritto alla vita familiare, omettendo di adottare provvedimenti efficaci finalizzati al riavvicinamento del bambino con il padre.

In particolare, la Corte ha evidenziato come tale violazioni siano derivate dalla assenza di tempestività delle misure per ripristinare il fisiologico vivere familiare, ponendo in rilievo l'importanza del fattore tempo per evitare il verificarsi di potenziali conseguenze irrimediabili per la relazione tra il genitore ed il figlio. In particolare, ad avviso della Corte, tempo assai prezioso si è perso tra il 2015 e il 2016, allorquando le relazioni dei servizi sociali descrivevano già una situazione allarmante (v. n. 81).

Di conseguenza – secondo la Corte (che si è appoggiata a numerosi precedenti, tra cui *Piazzi c. Italia* del 2010 e *Santilli c. Italia* del 2013) - sono stati violati sia il diritto di visita del primo ricorrente sia il diritto al rispetto della vita familiare.

Infine, data l'impossibilità per il primo ricorrente di mantenere dei contatti significativi con il figlio, la Corte ha accordato la somma di 10.000 EUR al primo ricorrente e la somma di 10.000 EUR al secondo ricorrente.

La sentenza è divenuta definitiva il 22 luglio 2021.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

PRECEDENTI

Neulinger e Shuruk c. Svizzera del 2010

Piazzini c. Italia del 2010

Santilli c. Italia del 2013

Luzi c. Italia del 2019